

*Il principio di laicità***

SOMMARIO: 1. *Premessa.* – 2. *Un ricordo di Sergio Stammati: storia quasi segreta di un'indimenticabile amicizia.* – 3. *Il tema della laicità statale e comunitaria nella riflessione di Sergio Stammati.* – 4. *Democrazia e pluralismo come garanzie della laicità. La coscienza laica.* – 5. *Le sentenze costituzionali n. 30, 31 e 32 del 1971 sul contrasto tra patti lateranensi e costituzione italiana.* – 6. *La sentenza costituzionale n. 195 del 1972 sul caso Cordero.* – 7. *La sentenza costituzionale n. 18 del 1982 sulla giurisdizione in materia matrimoniale.* – 8. *La sentenza costituzionale n. 203 del 1989 in materia scolastica.* – 9. *Il caso Lautsi c. Italia.* – 10. *Considerazioni conclusive.*

1. *Premessa.* – Sono molto contento di essere venuto di nuovo in questa città, per partecipare a questo incontro in quest'aula della facoltà di giurisprudenza di questa università.

Napoli, anche per me, come per la maggior parte degli italiani, assume un significato e un fascino speciali e venire a Napoli suscita in me i ricordi di un lontano e caro passato: ricordandoli un pò alla rinfusa, la lettura del libro *La pelle* di Curzio Malaparte (un romanzo pubblicato nel 1949, che io lessi nei primi anni cinquanta apprendendo i drammatici particolari dell'*occupazione alleata in Italia* dal 1943 al 1945, e l'impressione che quel romanzo suscitò nell'esperienza di molte persone della mia generazione), il teatro dei fratelli Edoardo, Titina e Peppino De Filippo, i film di Vittorio De Sica, la musica di Roberto Murolo, Renato Carosone e Pino Daniele, le voci di artisti indimenticabili come Totò, Massimo Troisi, Lello Arena e tanti altri.

Ero magistrato della corte dei conti, e avevo da poco conseguito la libera docenza in *Diritto ecclesiastico*, quando, nel settembre 1969, più di cinquant'anni fa, entrai in un'aula di questa facoltà, per partecipare a un concorso per assistente ordinario di *Diritto ecclesiastico*: superato il concorso e collocato nella terna dei vincitori rinunciai a competere per l'assunzione in servizio, quando appresi che la collocazione nel ruolo degli assistenti ordinari non era, come allora si diceva, un requisito imprescindibile per l'inizio della carriera universitaria di professore di ruolo; in questa facoltà, nel 1994 (venticinque anni fa), ho presentato una mia relazione su *Laicità dello stato e democrazia pluralista in Italia*, nell'ambito di un importante convegno, sul tema *Il principio di laicità nello Stato democratico*, svoltosi nei giorni 6, 7 e 8 ottobre di quell'anno¹: l'invito a partecipare al convegno con una mia relazione me lo fece Mario Tedeschi, già professore ordinario di *Diritto ecclesiastico* in questa facoltà, che ho sentito al telefono mercoledì scorso, e che non penso di rivedere qui questa sera.

** Relazione presentata nel convegno del 10 dicembre 2019 in ricordo del mio caro amico Sergio Stammati, svoltosi nell'aula PESSINA della facoltà giuridica *fredericiana*: la relazione è stata pubblicata nel volume *Giornata di studi in memoria di Sergio Stammati*, a cura di A. LUCARELLI, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, pp. 47-77 e in *il tetto*, n. 346, novembre-dicembre 2021, pp. 45- 64.

¹ In M. TEDESCHI, a cura di, *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1996, in *Dir. eccl.*, 105, 1995, I, pp. 383-414 e in S. LARICCIA, *Tutti gli scritti*, III, 1990-96, Cosenza, Pellegrini, 2015, pp. 2735-68.

L'occasione dell'incontro di questo pomeriggio è collegata alla scomparsa e al ricordo del nostro caro Sergio Stammati, che per trent'anni ha insegnato in questa università e che più volte mi ha parlato della passione per Napoli e la *napoletanità*.

Non è un caso se Totò Cervati, io e Paolo Ridola, che parliamo all'inizio del nostro incontro di questo pomeriggio, siamo portati ad attribuire particolare rilievo alla *storia costituzionale* del nostro Paese; non è un caso, perché abbiamo avuto la fortuna di insegnare nella stessa facoltà di scienze politiche della Sapienza di Roma, in collaborazione con un maestro della storia costituzionale qual è stato Mario Galizia, professore di *Diritto costituzionale italiano e comparato*.

Il principio di laicità, tema che mi è stato assegnato per questo incontro di studio, assume importanza soprattutto come problema di storia costituzionale del nostro paese: per questa ragione, richiamerò l'attenzione su alcune importanti sentenze delle corti costituzionali che hanno approfondito l'argomento, talora suscitando sentimenti di forte delusione.

2. *Un ricordo di Sergio Stammati: storia quasi segreta di un'indimenticabile amicizia.* – Il 16 luglio 2018 è morto il mio amico Sergio Stammati, una *persona per bene*: allievo del professore Giuseppe Guarino, per un lungo periodo di tre decenni professore ordinario di *Diritto pubblico* nella facoltà di economia dell'università degli studi "Federico II" di Napoli. Come certo ricorderà la moglie di Sergio, Carmela, a me tanto cara, pochi giorni prima della sua morte l'ho visto, per l'ultima volta, come ho già ricordato, nella sua bella casa sulla Cassia a Roma, una residenza della quale, in varie circostanze, mi aveva tanto parlato.

Ho conosciuto Sergio negli ultimi anni del Novecento (avevo allora più di sessant'anni), quando abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di partecipare agli incontri organizzati da Sergio Panunzio², in attuazione di una iniziativa di un gruppo di costituzionalisti romani (Sergio Panunzio, Gaetano Azzariti, Beniamino Caravita, Angelo Antonio Cervati, Claudio Chiola, Massimo Luciani, Roberto Nania, Paolo Ridola), che, nell'estate del 1997, quando la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali – istituita dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 – si accingeva a inviare alle Camere il testo del progetto di riforma della seconda parte della costituzione da essa elaborato, avvertirono il bisogno di organizzare una riflessione comune e un confronto su quel progetto di riforma, aperti anche ad altri studiosi che condividessero quella esigenza, e che fossero disponibili a partecipare con continuità a una serie di incontri nel corso dei quali analizzare, con metodo scientifico e senza pregiudiziali di "schieramento", come aveva opportunamente precisato il caro Sergio Panunzio, tutto il contenuto del progetto.

Nacque così il "Seminario del venerdì", al quale sono stati invitati tutti i costituzionalisti romani (ma che è stato *aperto* anche a colleghi di altre sedi universitarie), la cui realizzazione è stata resa possibile dalla messa a disposizione da parte della facoltà di giurisprudenza e dell'istituto di studi giuridici della LUISS dei locali e dei mezzi necessari. Il seminario si è articolato in 19 riunioni, svoltesi dal 14 novembre 1997 al 19 giugno 1998. Credo di avere *conosciuto* la prima volta

² S. LARICCIA, *Indipendenza dei giudici amministrativi e unità della giurisdizione*, in AA. Vv., *Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista*, a cura di F. Cerrone e M. Volpi, Napoli, Jovene, 2007, pp. 159-82.

Sergio il 14 novembre 1997, sentendolo parlare in occasione della partecipazione al primo degli incontri, nel quale Paolo Ridola aveva introdotto il tema relativo a *Sussidiarietà, autonomie territoriali e sociali*³.

A quell'iniziativa io e Sergio Stammati, anche per il legame di forte amicizia con Sergio Panunzio, che, con generosità e autorevolezza, condusse i lavori di quelle appassionanti riunioni di lavoro, abbiamo partecipato con impegno e assiduità: un'esperienza alla quale spesso ho ripensato (con nostalgia), nel periodo degli incontri e delle discussioni che hanno preceduto il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, soprattutto con riferimento alla raccomandazione – evitare ogni pregiudiziale di “schieramento” – che Sergio Panunzio, che stimava Sergio Stammati e gli voleva bene, aveva sottolineato nella presentazione di quei lavori: quante volte, discorrendo con Sergio Stammati, abbiamo ricordato insieme il significato e il valore di quella raccomandazione!

Per un lungo periodo, negli ultimi vent'anni, io e Sergio, convinti ambedue che, come scrisse Marco Tullio Cicerone, «eliminare dalla vita l'amicizia sarebbe come eliminare il sole dal mondo»⁴, ci siamo incontrati con molta frequenza e con grande piacere e abbiamo parlato di tante cose e condiviso con gioia un rapporto di amicizia che ha arricchito la mia vita, nel periodo in cui gradualmente sono divenuti sempre meno pressanti le esigenze derivanti dal lavoro.

Sergio sapeva ascoltare, giudicare e commentare con intelligenza e arguzia gli aspetti che più lo colpivano, dimostrando sempre sensibilità e attenzione per gli aspetti più importanti della vita e dell'amicizia, utilizzando, all'inizio con una certa ritrosia, sempre con garbo e discrezione, ogni forma di possibile comunicazione: il telefono di casa, il cellulare, la posta elettronica, una visita a casa mia, un pranzetto nel piccolo ristorante di cucina romana *da Ettore*, in corso Trieste a Roma, un incontro con Totò Cervati, una riunione a casa del mio caro amico Piero Bellini, alla quale parteciparono anche gli amici di una vita (Totò Cervati, Nicola Colaianni, Pasquale Colella, Francesco Zanchini), la partecipazione alla presentazione di alcuni miei libri: *Arturo Carlo Jemolo. Un giurista nell'Italia del Novecento* e *Tutti gli scritti (1959 - 2015)*, a Firenze, il 4 dicembre 2015 (dove era anche venuto da Modena il mio caro Luciano Guerzoni), e a Roma, il 5 maggio 2016.

Era quasi sempre lui che veniva da me, soprattutto dopo una mia caduta che, nell'agosto 2013, mentre ero in vacanza in campagna, mi aveva procurato una grave frattura del bacino e poi un lungo periodo di difficile mobilità.

Tra le tante mail ricevute da Sergio, ne trovo una scritta da Sergio cinque anni fa, in risposta al mio invito di festeggiare insieme la ricorrenza del mio ottantesimo compleanno, nella serata del 20 marzo 2015 alla quale parteciparono mia moglie, i miei due figli con le loro mogli, le mie care nipotine Evelyn e Lucero, arrivate dal Perù il 5 dicembre 2013 e i miei più cari parenti e amici:

³ La relazione di Paolo Ridola è pubblicata in *I costituzionalisti e le riforme. Una discussione sul progetto della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali*, a cura di S. P. PANUNZIO, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 1-29. In questo volume sono anche pubblicati la relazione di S. STAMMATI, *Le autorità di garanzia e di vigilanza*, *ivi*, pp. 343-49 e tutti gli interventi dei cinquanta professori che abbiamo partecipato al dibattito sulle diciotto relazioni.

⁴ *Rethorica, Lealius De Amicitia*, 47: *Eliminano dal mondo il sole coloro che eliminano dal mondo l'amicizia.*

Caro Sergio, Eccome se vengo Sergio caro! Tu hai sempre saputo combinare l'alta cultura e le manifestazioni come questa, comuni a tutti i comuni mortali. Come espressione di questi ultimi mi sento invitato e sono felice di partecipare. Al 20, dunque, Sergio da Sergio!

Le ultime tre volte che l'ho visto sono state invece a casa sua, e sono state occasioni che ricordo con forte dolore. Il 12 luglio 2018 Sergio soffriva molto, non poteva parlare e a lungo siamo stati insieme, in silenzio, impegnati in una comunicazione senza parole ma ricca di tanto affetto.

3. *Il tema della laicità statale e comunitaria nella riflessione di Sergio Stammati.* – Sergio ha scritto molto nella sua attività di ricerca, approfondendo molti importanti aspetti e problemi del diritto e dell'economia⁵: i principi fondamentali del diritto costituzionale, i diritti politici, il sistema delle fonti, le forme di governo, i sistemi elettorali, i principi di sussidiarietà e di laicità⁶, le questioni della bioetica, il diritto pubblico dell'economia, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e i mercati finanziari, *Il dialogo di Sergio Panunzio con la cultura giuridica*⁷.

Numerosi e importanti sono stati i lavori nei quali Sergio ha considerato e studiato con passione il tema della laicità.

Il principio di laicità, ripeto, costituisce innanzi tutto un problema di diritto costituzionale. L'attenzione di Sergio Stammati per il tema della laicità esprime la posizione di un credente nella religione cattolica e di un cittadino e professore impegnato nella difesa dei diritti inviolabili di coscienza e di libertà che valuta tali diritti nella prospettiva dello stato-comunità, della società civile più che dello stato ente. Significativi sono il titolo del lavoro del 2008⁸ e la citazione contenuta nella pagina 360 del suo commento alle posizioni di colleghi del valore di Francesco Rimoli, Aldo Travi, Cesare Pinelli e Leopoldo Elia, quando Sergio osserva che il

⁵ Per una prima conoscenza del suo lavoro in università rinvio allo scritto di A. LUCARELLI, *Ricordo di Sergio Stammati*, pubblicato il 30 luglio 2018 nel sito dell'associazione italiana dei costituzionalisti.

⁶ Cfr. *Aspetti odierni della laicità. Una riflessione*, Comunicazione al convegno della LUMSA su *Ripensare la laicità. La riflessione sulla laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, 22 novembre 1991, Roma, 1992, p. 177 ss.; *Appunto sulla bioetica, sul suo metodo argomentativo e sulla sua applicazione alle varie forme della procreazione assistita*, in *La fecondazione assistita*, Documenti del Comitato nazionale per la Bioetica, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; *Stato, libertà e corpi intermedi nella prospettiva del fondamento religioso. Saggio sul fondamentalismo religioso forte*, in *Ius divinum, Fondamentalismo religioso ed esperienza giuridica*, Torino, 1998, pp. 257-97; *Due nuove intese fra Stato e confessioni religiose in attesa dell'approvazione della legge in Parlamento*, in *Foro it.*, 2000, V, c. 276 ss.; *Sul ruolo della religione nel costituzionalismo americano dalla fine del 700 alla fine del 900*, relazione al convegno, Roma, Università La Sapienza, 24 novembre 2008; *Concise osservazioni a proposito di laicità e di alcune questioni bioetiche*, in *Atti del Convegno dell'Associazione italiana dei costituzionalisti*, Napoli, 2008, pp. 464-76; *Note minime in tema di laicità (della comunità e dello Stato). A colloquio con alcuni colleghi*, in *Diritto pubblico*, 2008, 2, pp. 341-406; *Le minoranze religiose*, Relazione al convegno di Roma, 27 ottobre 2009; *Alcune riflessioni sull'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche. Analisi e circumnavigazione della sentenza della Grande Chambre 18 marzo 2011 sull'affaire Lautsi et autres c. Italie*, in *Scritti in onore di Claudio Rossano*, II, Napoli, 2013, pp. 341-406.

⁷ Saggio pubblicato in AA. VV., *Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista*, cit., pp. 117-58.

⁸ *Note minime in tema di laicità (della comunità e dello Stato). A colloquio con alcuni colleghi*, cit.

principio di laicità dovrà fronteggiare le spinte esercitate dal potere politico per conservare o per introdurre legislazioni avverse allo spirito di apertura che lo sorregge: «se avrà forza bastante per vincere una partita prevedibilmente non breve, si può sperarlo, ma è oltremodo incerto».

Sergio richiama l'attenzione sulla «distinzione, che era stata proposta in passato da Luciano Guerzoni, *Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico*, 1968 e con grande nettezza successivamente da Lariccia, *Coscienza e libertà* 1989, fra *laicità della comunità statale* e *laicità dello Stato*, dello Stato persona; sembra di potere aggiungere che non sempre esse sono, come la gravità delle questioni e delle discussioni oggi senz'altro impongono, convenientemente distinte»⁹.

4. *Democrazia e pluralismo come garanzie della laicità. La coscienza laica.*

– La mia attenzione di *cittadino* al tema della laicità risale al 24 gennaio 1956 quando comprai dal giornalaio il settimanale *Il Mondo*, diretto da Mario Pannunzio. Il giornale aveva allora sette anni; io ne avevo 21 e l'anno precedente avevo concluso il corso di lezioni del mio professore di *Diritto ecclesiastico* Arturo Carlo Jemolo.

Coscienza laica era il titolo dell'articolo di Jemolo, a p. 9 del settimanale. Avrei dovuto aspettare più di cinquant'anni perché l'associazione dei costituzionalisti italiani ritenesse opportuno affrontare il problema della laicità in Italia, organizzando nel 2008 a Napoli un importante convegno dedicato al tema della laicità.

Nella vita di Jemolo, un dato fondamentale è rappresentato da

quel lungo colloquio con la storia italiana, che per Jemolo, cattolico e liberale insieme, non si è mai separato da un colloquio con se stesso, con la sua coscienza¹⁰.

Dopo la sofferenza provata nell'aver dovuto ripetutamente constatare il fallimento delle sue speranze, Jemolo non manca occasione per ribadire la sensazione provata da altri che, come lui, avevano vissuto la sua stessa esperienza. Nel variegato panorama degli studi riguardanti il problema della relazione fra religione, ragione e laicità nel corso del '900, il tema del riconoscimento della "coscienza laica", che riguarda tutti i cittadini, ma in particolare i credenti di una confessione religiosa, ha trovato, e trova tuttora, nel pensiero e nell'attività didattica, scientifica e pubblicistica di Jemolo un essenziale punto di riferimento.

In proposito va tenuto presente il rapporto con la posizione che è stata definita quella del *secondo* Buonaiuti: come si è osservato

assumendo la *separazione tra i valori religiosi e i valori politici* come il *postulato storico centrale del cristianesimo*, il *secondo* Buonaiuti fornì a Jemolo, pur con una serie importante di distinguo, gli argomenti più efficaci per la maturazione della sua *coscienza laica*¹¹.

⁹ Cfr. *Note minime ...*, cit., p. 360.

¹⁰ G. SPADOLINI, Introduzione a A.C. Jemolo, *Questa repubblica*, Introduzione di G. SPADOLINI, Firenze, Le Monnier, 1978, p. X.

¹¹ C. FANTAPPIÉ, *Arturo Carlo Jemolo. Riforma religiosa e laicità dello Stato*, Brescia, Morcelliana, 2011, p. 107. Nel volume sono pubblicate 123 lettere scritte da Ernesto Buonaiuti,

Uno dei contributi che consentono di comprendere in modo più approfondito il problema della laicità in un paese democratico è quello contenuto nell'articolo, già ricordato, *Coscienza laica* pubblicato, nella rubrica *Il tempo e le idee*, sul fascicolo del 24 gennaio 1956 della rivista *Il Mondo* diretta da Mario Pannunzio, un saggio che è stato definito come il suo testamento di credente e di cittadino¹². La data del 1956 (l'anno dell'inizio di attività della corte costituzionale in Italia) ne fa un documento eccezionale. Ma la sua tesi centrale, come hanno dimostrato le vicende di quasi sette decenni di storia politica in Italia, non è affatto pacificamente accettata.

La vera coscienza laica – si legge nell'articolo, che fa riferimento a un articolo di Raffaele Morghen pubblicato su *Il Mondo* del 3 gennaio 1956 con il titolo *Neoguelfi e laici* – si ha nel credente solo allorché egli accetta lo stato di fatto della diversità di concezioni che si riscontrano in un dato momento, e che ritiene lo Stato debba ispirare le sue leggi e le sue opere a quelle visuali di bene che sono comuni a tutte le concezioni [...] e che pertanto lo Stato debba ammettere nella sua legislazione, consentire attraverso la sua legislazione, quello che per lui credente è peccato, e la propaganda di ciò per lui è tale: lasciando alla libera gara tra uomini religiosi ed uomini non tali, il compito di fuggire il peccato, di fare sì che il peccato, pur consentito dalla norma di legge, non abbia mai a venire commesso.

L'essere laico significa semplicemente questo: accettare il presupposto di uno Stato che debba accogliere credenti e non credenti e riconoscere a tutti eguali diritti ed eguale dignità.

La legge della confessione religiosa ben può essere per questi “laici” quella che più gli interessa, che più preme su loro. Possono, in un Paese che ammetta il divorzio e il matrimonio civile, non considerare neppure la possibilità che il divorzio si applichi nella loro famiglia, non pensare neppure a matrimoni non benedetti dalla Chiesa; [...] possono osservare, nelle piccole e nelle grandi cose, tutti i Precetti della Chiesa. Ma hanno accettato una premessa: che quei precetti non debbano avere altra sanzione all'infuori di quella ecclesiastica, le censure, le scomuniche; siano obbligatori soltanto per chi appartenga al corpo dei fedeli, sicché il vedersene escluso rappresenti per lui una mutilazione; che mai invece si possa pretendere dallo Stato un qualsiasi appoggio a quelle prescrizioni; che la legge dello Stato debba essere tale da potersi imporre a credenti e non credenti, senza offendere i sentimenti né degli uni né degli altri: liberale, in quanto non possa mai imporre ad alcuno di operare od agire contro le sue convinzioni, sotto la pressione, anche indiretta, della perdita di una utilità.

Questo è il punto veramente decisivo; l'aver posto come propria coscienza politica l'idea di uno Stato, o di una società, che sia cosa non solo distinta da una chiesa e dalla società religiosa, ma indipendente: che cioè accolga chi della società religiosa non fa parte, e per quanto possibile ignori i convincimenti religiosi dei cittadini, guardando solo a ciò, ch'essi siano buoni cittadini. Jemolo è tuttavia ben consapevole che, se appare “facile e piana” la distinzione, sopra esposta, tra partecipi ed estranei a una coscienza laica, vi è tuttavia un'infinità di problemi contingenti da considerare e che, prima di questi, occorre affrontare due imprescindibili problemi di impostazione. Chi accetta questa idea dello Stato e della società laica, può vederli in due modi diversi. Come una comunità con compiti determinati e limitati, che si riferiscano soprattutto alle funzioni

figura centrale del modernismo italiano, ad Arturo Carlo Jemolo, che del primo fu discepolo spirituale e amico fraterno e ne condivise le aspirazioni di cristiano e gli interessi di studioso.

¹² A.C. JEMOLO, *Coscienza laica*, in *Il mondo*, 8, n. 4, 24 gennaio 1956, p. 9.

inseparabili dallo Stato [...] lasciandosi fuori dal novero di questi compiti tutto ciò che tocca la vita dello spirito, la formazione dell'uomo interiore (la scuola anzitutto), anche quanto concerne la beneficenza, la tutela della salute, la previdenza, ed ancora l'organizzazione di ogni forma associativa [...]. Chi invece accetta questa separazione tra quelle due società può concepire lo Stato come siamo soliti vederlo noi latini o germani, con mansioni che si riferiscono ad ogni aspetto della vita, che tocca la formazione dei cittadini.

La conclusione di Jemolo, che conserva tuttora una grande attualità, è che se spetta alla coscienza religiosa evitare il peccato, nell'esercizio di una libertà di coscienza che gli ordinamenti civili devono rispettare, d'altra parte il cristianesimo non si applica come legge di stato e si estrinseca con ben altre armi che non la protezione statale, i concordati, i fori privilegiati, il braccio secolare.

Le posizioni di Jemolo sui temi della laicità e della coscienza laica erano ben note a un altro grande giurista del novecento, Paolo Barile, che con Jemolo partecipò a molte battaglie di libertà combattute per l'affermazione dei principi di laicità e di separazione tra Stato e chiesa cattolica in Italia¹³.

Lo Stato ha il diritto di difendere tutte le libertà e con esse se stesso.

Con queste parole, il 7 aprile 1957, al teatro Eliseo di Roma, Paolo Barile concludeva la sua relazione al sesto convegno degli Amici del «Mondo» sul tema «Stato e Chiesa». Il tema della relazione, che era stato originariamente affidato a Piero Calamandrei, dopo la morte di Calamandrei (27 settembre 1956), venne assegnato al prof. Paolo Barile dell'Università di Siena, che concluse il suo discorso chiedendo che i Patti lateranensi dovessero «cadere per intero», in quanto inconciliabili con troppe norme della costituzione, ed esprimendo un vero grido d'allarme per la consegna che il papa aveva impartito fin dal 1949 ai giuristi cattolici e che si risolveva in una pratica esortazione ai giudici a disapplicare quelle leggi dello Stato che per avventura la chiesa cattolica considerasse ingiuste¹⁴.

5. *Le sentenze costituzionali n. 30, 31 e 32 del 1971 sul contrasto tra patti lateranensi e costituzione italiana.* – Soltanto nel marzo 1971, dopo l'approvazione della legge sul divorzio n. 898 del 1970, la corte costituzionale ha affrontato il problema del contrasto tra patti lateranensi e costituzione, riproponendo all'attenzione della dottrina e della pubblica opinione un argomento che da più di vent'anni di vita repubblicana era stato oggetto di appassionato interesse e di vivaci polemiche.

¹³ Cfr. S. LARICCIA, *I miei ricordi di Paolo Barile. La sua voce sulle libertà costituzionali nella società italiana è stata musica per le mie orecchie*, in *Il potere e le libertà. Il percorso di un costituzionalista*, Atti del convegno per il centenario della nascita di Paolo Barile, a cura di S. MERLINI, Firenze, University Press, 2019, pp. 137-46.

¹⁴ Nella *Preghiera del giurista* che Pio XII aveva personalmente dettato per l'*Unione giuristi cattolici italiana*, si legge: «Se come giuristi vogliamo pubblicamente riconoscere in te il principio e la fonte di ogni diritto, prima e al di sopra di ogni volontà puramente umana o di ogni ordinamento sociale; come cristiani professiamo la intima relazione e dipendenza tra il diritto e la morale, tra il diritto e la religione, e come figli della Chiesa ammettiamo ed accettiamo il suo supremo magistero e la pienezza dei suoi sacri diritti».

Cinquant'anni fa ho già avuto occasione di commentare queste sentenze e, in particolare la sentenza n. 31 del 1971, la decisione a mio avviso più discutibile: qui mi limiterò a ricordare che la corte costituzionale ritenne allora infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, ultimo comma, della legge matrimoniale, avendo sostanzialmente affermato che la normativa concernente il matrimonio "concordatario" trova una sua giustificazione nella disposizione dell'articolo 7 della costituzione: questa affermazione è contenuta nella sentenza n. 32 del 1971, nella quale i giudici costituzionali hanno precisato che la disparità di trattamento prevista dalle norme di derivazione concordataria in materia matrimoniale risulta «espressamente consentita da altra norma costituzionale, e cioè dall'art. 7, comma 2, che, per la disciplina dei rapporti fra Stato e chiesa cattolica, rinvia ai Patti lateranensi dei quali il concordato è parte integrante».

Questa conclusione può difficilmente essere condivisa giacché non si comprende come l'affermazione dei giudici costituzionali della prevalenza dei supremi principi costituzionali sulle norme derivanti dai patti lateranensi possa conciliarsi con la tesi secondo la quale le norme di derivazione concordataria (o, più generalmente, pattizia) possono derogare alla disposizione dell'articolo 3 della costituzione: a meno di non voler ritenere che il principio costituzionale di eguaglianza non sia *un principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano*, o che le norme derivanti dai patti siano state elevate, dall'articolo 7, secondo comma, della costituzione, al livello di norme costituzionali: opinione quest'ultima che la corte ha però ritenuto di respingere quando ha precisato che l'articolo 7 della costituzione non preclude il controllo di costituzionalità delle norme di derivazione pattizia.

Quindici anni dopo il convegno organizzato dagli «Amici del Mondo», Paolo Barile, nella sua relazione conclusiva del dibattito sulla proposta di Lelio Basso riguardante la revisione costituzionale degli artt. 7, 8 e 19 della costituzione, in un convegno nazionale svoltosi a Siena nei giorni 30 novembre-2 dicembre 1972, ricordava l'opinione autorevolmente sostenuta da Costantino Mortati, che aveva enunciato la caducazione delle clausole non compatibili con i principi costituzionali ma che aveva detto, in analogia alle clausole dei trattati stipulati *ex art. 11 cost.*, che poteva ammettersi una efficacia derogatoria della costituzione, ma non oltre il punto in cui esse incidono sui diritti essenziali della persona umana, oppure sui supremi criteri informatori della struttura dello stato. Correttamente Mortati si era proposto di chiarire in concreto quali potessero essere definiti *principi supremi*: i diritti di libertà e quelli sulla organizzazione dello stato.

Barile ricordava l'esigenza di considerare "sistema migliore" quello, sulla cui importanza avevano richiamato l'attenzione nei loro interventi al convegno Pietro Rescigno, Alessandro Pizzorusso e Giuseppe Alberigo, di non attribuire allo Stato il compito di favorire la scelta delle coscienze, affermava che

i valori della società civile non sono eticamente meno validi di quelli religiosi: per gli uni e per gli altri c'è chi dà la vita. [...] A questo punto i mondi sono diversi, non soltanto le parole¹⁵,

¹⁵ P. BARILE, *Considerazioni conclusive sulla proposta Basso alla luce delle risultanze del dibattito*, in *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, Atti del convegno nazionale di Diritto ecclesiastico, Siena, 30 novembre-2 dicembre 1972, a cura di A. RAVÀ, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 1334-1357, spec. p. 1346-1347 e p. 1355.

e concludeva precisando:

il principio dell'unità dell'ordinamento esigerebbe dunque che la Corte esaminasse ciascuna delle disposizioni pattizie alla luce della compatibilità sia con i supremi principi di libertà sia con i principi organizzatori cui ha dato vita la Costituzione, e che pronunciasse l'illegittimità costituzionale di ogni disposizione pattizia che si rivelasse incompatibile con gli uni o con gli altri, o con gli uni e gli altri insieme.

Ma così non è stato e la storia della giurisprudenza costituzionale in materia religiosa è stata contraddistinta, nei decenni successivi, da una serie di continue e cocenti delusioni per chi ha continuato ad avere fiducia sull'azione demolitoria della corte nei confronti degli ostacoli per l'esercizio dei diritti di libertà e di eguaglianza in questo delicato settore di tutela delle garanzie costituzionali entrate in vigore nel 1948:

5. *La sentenza costituzionale n. 195 del 1972 sul caso Cordero.* – Una vicenda che, sul finire degli anni sessanta, suscitò il particolare interesse della stampa e dell'opinione pubblica è quella riguardante la vicenda del prof. Franco Cordero, che impugnò davanti al consiglio di stato il provvedimento di revoca del nulla osta per l'insegnamento nell'università cattolica di Milano (Paolo Barile, Arturo Carlo Jemolo e Leopoldo Piccardi, costituivano il collegio difensivo) ponendo la seguente alternativa: o l'art. 38 del concordato 1929 non consentiva la revoca del nulla osta, e in tal caso avrebbe dovuto dichiararsi illegittimo il provvedimento con il quale l'autorità accademica lo aveva privato della facoltà di insegnare nell'università; o la revoca del nulla osta era ammissibile e avrebbe dovuto allora dichiararsi la illegittimità costituzionale della norma dell'art. 38 del concordato. Il consiglio di stato inviò gli atti alla corte costituzionale la quale, con sentenza 14 dicembre 1972, n. 195, ritenne infondata la questione, che era stata sollevata con riferimento agli artt. 3, 7, 19 e 33 cost. La corte considerò conforme alla costituzione il sistema per il quale le nomine dei professori dell'università cattolica di Milano erano subordinate al "nulla osta" ecclesiastico, diretto ad assicurare che non vi fosse nulla da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

Avuta notizia della sentenza Barile pubblicò un articolo di vivace polemica sul *Corriere della sera*¹⁶ al quale replicò un altro componente del collegio giudicante, il prof. Vezio Crisafulli¹⁷: Paolo Barile, in un articolo pubblicato sullo stesso numero del giornale, intervenne nuovamente per precisare alcuni dei molti problemi discussi a proposito della decisione della corte¹⁸.

La sentenza della corte costituzionale meritava in effetti di essere criticata sotto molti profili, che vennero lucidamente sottolineati nei due interventi di Barile sul quotidiano milanese: e infatti, riconoscere conforme alla costituzione il potere discrezionale dell'autorità ecclesiastica di allontanare dal corpo accademico i docenti che non risultino più graditi, in quanto sostenitori di un'ideologia diversa da quella che caratterizza l'università nella quale insegnano, significa ammettere, in misura eccessiva per chi crede nell'importanza del principio di laicità, il

¹⁶ P. BARILE, *Un'ombra sulla società civile*, in *Corriere della sera*, 3 gennaio 1973.

¹⁷ V. CRISAFULLI, *Libertà d'insegnamento e Concordato*, in *Corriere della sera*, 18 gennaio 1973, e in *Rivista giuridica della scuola*, 1973, p. 18.

¹⁸ P. BARILE, *Un'università non si può assimilare a una scuola confessionale privata*, in *Corriere della sera*, 18 gennaio 1973.

condizionamento della libertà di insegnamento (art. 33, 1° comma, cost.), intesa come garanzia personale di chi è preposto all'insegnamento di poterlo svolgere senza intromissioni altrui e senza timore di dovere subire conseguenze nel suo rapporto d'impiego.

Un argomento in materia scolastica a proposito del quale Barile è ripetutamente intervenuto è quello dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola dello stato italiano: pure con riferimento a tale tema il contributo di Barile è stato esercitato anche nelle aule giudiziarie, nelle quali in ripetute occasioni il problema è stato oggetto di controversie affidate all'esame dei giudici ordinari e amministrativi e della corte costituzionale.

6. *La sentenza costituzionale n. 18 del 1982 sulla giurisdizione in materia matrimoniale.* – Con la sentenza n. 18 del 1982 la corte costituzionale affrontò il problema della conformità alla costituzione del sistema della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale. Nella sentenza vennero riconosciuti più vasti poteri, rispetto al passato, alla corte d'appello nel procedimento relativo all'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali, adottando una soluzione che favorisse l'esigenza che le pronunce dei tribunali ecclesiastici fossero sottoposte a un controllo degli organi giurisdizionali statuali sotto l'aspetto processuale (*rispetto del diritto di agire e resistere in giudizio*) e sostanziale (*non contrasto delle sentenze ecclesiastiche con l'ordine pubblico italiano*).

Molte perplessità suscitò però l'affermazione che il "principio supremo" del diritto alla tutela giurisdizionale non risultasse vulnerato perché, sostenne la corte, nelle controversie relative alla nullità dei matrimoni canonici trascritti «un giudice e un giudizio sono pur sempre garantiti».

Innanzitutto non può condividersi la tesi che il controllo di costituzionalità debba limitarsi a considerare esclusivamente il parametro dei "principi supremi" dell'ordinamento costituzionale e che pertanto il diritto di azione e di difesa garantito nell'art. 24, 1° comma, cost. meriti tutela, nello specifico settore dei rapporti tra stato e chiesa cattolica, «solo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale», consistente nell'esigenza, connessa con lo stesso principio di democrazia, di «assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio». In proposito possono qui ribadirsi i dubbi già espressi in altre occasioni sulla conformità al sistema di giustizia costituzionale della prassi che, nei giudizi di costituzionalità riguardanti le norme di derivazione pattizia o concordataria, considera un parametro, quello dei "principi supremi", diverso da quello – norme e principi costituzionali – che vale nei giudizi sulla legittimità costituzionale di qualsiasi altra norma di legge.

Appare inoltre formalistica la concezione che riduce la garanzia del cittadino alla tutela giurisdizionale al mero riscontro circa la sussistenza di un giudice e di un giudizio, in qualunque modo previsti e disciplinati, quasi che esista, possa esistere, un ordinamento nel quale non sia formalmente assicurato un giudice e un giudizio¹⁹. L'osservazione che, nel caso della giurisdizione ecclesiastica, «si tratta di organi e di procedimenti, la cui natura giurisdizionale è suffragata da una tradizione plurisecolare» non offre adeguati argomenti per la soluzione del problema consistente nel valutare se, dal punto di vista dello stato, gli organi della

¹⁹ Cfr. L. GUERZONI, *Matrimoni concordatari. Quanto rispetto per la Chiesa nella «svolta laica» della Corte costituzionale*, in *il manifesto*, 21 febbraio 1982.

chiesa cattolica, allorché decidono cause di nullità dei matrimoni stipulati sotto l'impero del concordato, abbiano carattere di organi giurisdizionali, nel senso inteso dal nostro ordinamento: questione che la prevalente dottrina processualistica²⁰ e una notevole parte della dottrina ecclesiasticistica²¹ risolvono in senso negativo. Né sembra sufficiente rilevare che le innegabili difformità dei criteri che caratterizzano l'organizzazione e l'esercizio della funzione giurisdizionale statale traggono «la loro ragion d'essere dalle stesse finalità spirituali cui è preordinato l'ordinamento della Chiesa», perché così si evita di affrontare proprio l'aspetto centrale della questione, che è quello se contrastino con la costituzione o con i suoi "principi supremi", per usare il criterio di riferimento adottato dalla corte, le disposizioni di derivazione concordataria che collegano l'efficacia giuridica del vincolo alla natura sacramentale del matrimonio nonché le conseguenze di ordine sostanziale e processuale derivanti dalla devoluzione della giurisdizione in materia matrimoniale a organi istituzionalmente competenti a decidere sulla validità di un vincolo sacramentale, oltre che contrattuale.

La "riserva" della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale è stata riconosciuta nel 1929 sul presupposto che si trattava di decidere della validità del sacramento, ma questo riconoscimento non è necessario all'economia generale della disciplina pattizia delle relazioni con la chiesa cattolica, né deriva, quale logica conseguenza, dal riconoscimento del matrimonio-atto del diritto canonico. Se dal punto di vista della chiesa cattolica la ragione che giustifica la "riserva" ai giudici ecclesiastici della giurisdizione in materia matrimoniale è che solo i giudici della chiesa cattolica possono ritenersi abilitati a giudicare sulla validità del contratto-sacramento, dal punto di vista dello stato la ragione che giustifica la giurisdizione civile in materia matrimoniale è quella che, nelle cause di nullità del matrimonio, è in discussione la validità di un contratto, per il quale assumono rilievo questioni di *status* che riguardano l'ordine civile. Né del resto appare decisivo l'argomento che in tali cause le norme per stabilire se il matrimonio sia nullo o valido sono quelle del diritto canonico e dunque la devoluzione del relativo giudizio non può non spettare ai tribunali ecclesiastici, giacché i tribunali civili possono anche applicare norme di altri ordinamenti.

L'ordinamento canonico è «un ordinamento per sua stessa natura dissimile da quello dello Stato», che sembra debba escludere una limitazione della sovranità statale, a vantaggio della *iurisdictio Ecclesiae*, quando si tratta della «valutazione autoritativa di certi comportamenti individuali nei limiti in cui investono interessi che sono per l'appunto di peculiare pertinenza dello Stato»²². Qui occorre avvertire che non è in discussione la superiorità del sistema giurisdizionale statale rispetto a quello canonico, poiché una verifica del genere potrebbe difficilmente realizzarsi, considerando le finalità peculiari dell'ordinamento canonico, che determinano e spiegano la diversità dei caratteri e dei principi della giurisdizione ecclesiastica rispetto a quelli della giurisdizione statale. L'esperienza dei tribunali ecclesiastici dimostra, osservava Jemolo nel 1941, che di fronte all'ottimo giudice il sistema

²⁰ Cfr., tra gli altri G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1936², III, p. 57; E. REDENTI, *Trattato della giustizia civile*, Milano, Gouffrè, 1956, p. 102.

²¹ Cfr. in tal senso, tra gli altri, F. FINOCCHIARO, *Matrimonio concordatario*, voce dell'*Enciclopedia diritto*, Milano, Giuffrè, 1975, XXV, p. 862 e la bibliografia ivi riportata.

²² P. BELLINI, *Divorzio e nullità matrimoniali dinanzi al giudice costituzionale*, in *Dir. eccl.*, 1974, I, p. 79 ss.

dell'iniziativa libera del giudice nell'interrogatorio delle parti e dei testi dà maggiori garanzie di sincerità, laddove i sistemi civilistici, che tendono a garantire le esigenze processuali della pubblicità e del contraddittorio, molto spesso non rappresentano l'ideale per la perfetta veridicità²³.

Se però ci si propone non tanto di verificare la superiorità di un sistema rispetto all'altro, quanto l'irrilevanza nel processo canonico di alcuni principi inderogabili per il sistema processuale italiano, resta il fatto che l'ordinamento della chiesa cattolica non ritiene di garantire nella stessa misura dell'ordinamento italiano le esigenze processuali della pubblicità e del contraddittorio e il diritto di difesa. Le parti non godono infatti di un diritto di difesa effettiva nei singoli momenti del processo, l'intera istruzione è segreta e la stessa sentenza finale non è pubblicata se non dopo dieci anni dalla conclusione del procedimento né gode di alcuna altra forma di pubblicità. Le sanzioni che costringono i testimoni a presentarsi se citati, a rispondere alle domande loro rivolte, a dire il vero e a dire tutto ciò di cui sono a conoscenza sono di natura esclusivamente spirituale: hanno cioè una capacità di convinzione che nello spirito del diritto canonico, ma non in quello degli ordinamenti civili, dovrebbe assumere un rilievo superiore rispetto a ogni altra (cfr. invece, nel diritto italiano, le disposizioni degli artt. 255 e 256 c.p.c.): l'ordinamento della chiesa fa principalmente affidamento sulla spontanea osservanza delle norme canoniche, con la conseguenza che in taluni casi può essere agevolata l'eventuale collusione delle parti e, ove il processo si svolga in termini realmente contenziosi.

7. *La sentenza costituzionale n. 203 del 1989 in materia scolastica.* – Nella sentenza n. 203 del 1989, dopo trentatré anni di giurisprudenza costituzionale e dopo avere emesso ben cinquanta sentenze in materia ecclesiastica, ha affermato per la prima volta che i valori costituzionali in materia religiosa concorrono a strutturare il “principio supremo” della laicità dello stato, che è «uno dei profili della forma di stato delineata nella carta costituzionale della Repubblica».

Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della costituzione – si legge nella sentenza – «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia delle libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

La sentenza non risolve molti dei problemi in discussione circa le questioni oggetto del giudizio di costituzionalità. Tra gli altri dubbi non risolti, tutti i collegati alla questione della qualifica dello stato italiano come stato “laico”, ricordo quelli sulla relazione tra riconoscimento del valore della cultura religiosa e insegnamento confessionale delle religioni; sulla libertà di insegnamento dei docenti tenuti a insegnare «in conformità alle dottrine religiose»; su quale significato attribuire alla previsione dell'insegnamento confessionale cattolico «nel quadro delle finalità della scuola» statale e nell'ambito dell'orario scolastico; sulla presenza degli insegnanti di religione negli scrutini; sull'insegnamento confessionale nella scuola materna.

La corte inoltre ha dedotto il principio di laicità dello stato italiano, oltre che dalle disposizioni costituzionali in tema di libertà ed eguaglianza in materia religiosa e di indipendenza dell'ordine civile e dell'ordine religioso, anche da una

²³ A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano, Vallardi, 1941, p. 482 (v. anche p. 479).

disposizione costituzionale, qual è quella contenuta nell'art. 7, 2° comma, che sin dal 1948 ha favorito l'instaurarsi in Italia di un regime confessionista, ostacolando quel processo di laicità delle istituzioni civili che le altre disposizioni costituzionali sembravano esigere con urgenza.

Certo, è positivo che la corte costituzionale abbia indicato l'esigenza di collegare, anche da un punto di vista giuridico, i valori di democrazia, pluralismo e laicità, ma sono molte le ragioni che inducono a criticare l'enunciazione del concetto "positivo" di laicità dello Stato.

I giudici costituzionali definiscono la laicità quale concreto intervento dello stato per favorire il regime di pluralismo culturale e confessionale della nostra società: nelle parole della corte costituzionale, infatti, l'attitudine laica dello stato-comunità si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini.

Questa lettura della laicità, non più neutralità "negativa" ma atteggiamento "positivo" dello stato, presenta numerose incongruenze col nostro ordinamento costituzionale, come ha posto in rilievo chi ha esaminato negli ultimi anni il problema della laicità dello stato alla luce della sentenza costituzionale del 1989.

La prima di tali incongruenze riguarda l'esigenza di rispetto del principio costituzionale di eguaglianza, considerato anche con riferimento alla disposizione costituzionale dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, 2° comma, cost.). L'attitudine di servizio dello stato-comunità a favore soltanto di alcune confessioni religiose può determinare inaccettabili condizioni sfavorevoli per quelle confessioni che, per non essere state ritenute idonee alla stipulazione di un'intesa con lo stato, non godano del riconoscimento di soggetti meritevoli di ottenere una disciplina per loro favorevole.

L'interpretazione della corte costituzionale risulta inoltre problematica se comparata col principio di separazione fra gli ordini propri dello stato e delle confessioni religiose di cui al primo comma dell'art. 7 cost.: un principio in cui consiste, come fu sostenuto da Dossetti nel 1947, «la vera separazione fra Chiesa e Stato»²⁴ e che risulta storicamente coesistente all'avvento della figura o forma dello stato laico²⁵.

Il processo di riforma della legislazione sui rapporti tra stato e confessioni religiose ha favorito l'erosione di alcuni tra i diritti fondamentali della persona, come quello alla libertà di coscienza e di religione, dalle sfere del diritto comune verso quelle del diritto pattizio. Questa tendenza può determinare molte pericolose conseguenze per la garanzia della libertà religiosa di ciascuno, specie di chi appartiene a una minoranza religiosa non garantita da accordi con lo stato.

8. *Il caso Lautsi c. Italia.* – Per quanto riguarda la sentenza emessa il 3 novembre 2010 nel caso Lautsi c. Italia, una sentenza alla quale Sergio ha dedicato una grande attenzione²⁶, i fatti sono noti. La ricorrente, signora Soile Lautsi, ha

²⁴ G. DOSSETTI, *Chiesa e Stato democratico*, Roma, Edizioni Servire, 1947, p. 34.

²⁵ L. GUERZONI, *Problemi della laicità nell'esperienza giuridica positiva*, in Aa Vv., *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, Atti del colloquio nazionale svoltosi presso la LUMSA, a cura di G. DALLA TORRE, Torino, Giappichelli, 1993, p. 124.

²⁶ Cfr. *Alcune riflessioni sull'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche*, cit., in loc. cit.

chiesto che la CEDU riconoscesse la violazione dei diritti di libertà di pensiero e di religione (art. 9 CEDU) e del diritto a un'istruzione e a un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche (articolo 2 del primo protocollo).

Con decisione del 17 marzo 2005, il tar del Veneto ha respinto il ricorso della signora Lautsi, ritenendo che il crocefisso sia allo stesso tempo il simbolo della storia e della cultura italiane, e quindi dell'identità italiana, e il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà e di tolleranza come pure della laicità dello stato. La signora Lautsi ha presentato ricorso al consiglio di stato, che, con decisione del 3 novembre 2006, ha respinto il ricorso affermando che il crocefisso è divenuto uno dei valori laici della costituzione italiana e rappresenta i valori della vita civile.

La signora Lautsi ha proposto ricorso alla corte europea dei diritti dell'uomo che, il 3 novembre 2009, ha emesso la sentenza con la quale ha accolto il ricorso: come risulta dalla lettura di tale sentenza, la corte di Strasburgo ha accolto il ricorso della signora Lautsi in quanto,

l'esposizione obbligatoria del simbolo di una fede particolare, nell'esercizio del servizio pubblico, in particolare nelle aule, restringe il diritto dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni, e il diritto degli scolari a credere o a non credere.

La sentenza della corte europea è stata impugnata dal governo italiano e il ricorso del governo è stato esaminato dalla *grande chambre* nell'udienza del 30 giugno 2010; il 18 marzo 2011 la *Grande Chambre* ha riconosciuto che la normativa regolamentare italiana dà alla religione maggioritaria una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico ma che tale circostanza non sia di per sé sufficiente a giustificare un processo di indottrinamento da parte dello Stato con conseguente violazione della norma contenuta nell'art. 9.

Il problema della legittimità della presenza dei simboli religiosi nelle aule scolastiche, discusso davanti alla *Grande Chambre* di Strasburgo nell'udienza del 30 giugno 2010, riguarda temi che coinvolgono direttamente gli interessi di coloro che partecipano come docenti alla vita della scuola.

Come rivela con evidenza la storia della scuola italiana, le associazioni nelle quali sono da tanti decenni impegnati maestri e insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, rappresentano importanti luoghi di elaborazione pedagogico-culturale condivisa, nell'interesse generale della scuola e a tutela del diritto di apprendimento di ogni ragazzo, nello spirito dell'art. 3, comma 2, della costituzione italiana. Tali associazioni hanno assunto un ruolo essenziale nella prospettiva di evoluzione in senso democratico della scuola italiana negli anni successivi all'entrata in vigore della costituzione repubblicana del 1948 e della convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950.

Chi partecipa con assiduità a incontri, convegni e iniziative collettive di persone impegnate nella scuola, ha modo di constatare quanto spesso si tratti di occasioni preziose per chiunque intenda lavorare nella prospettiva dell'evoluzione della società democratica.

Naturalmente, per portare un buon contributo alla valutazione dei problemi relativi ai compiti della scuola nella vita democratica di un paese è necessario non soltanto essere attenti all'attuazione delle norme giuridiche, agli studi teorici, ai libri e alle ricerche scientifiche, ai puntuali riferimenti culturali in un determinato momento storico ma anche prestare costantemente attenzione all'attualità, agli svolgimenti concreti delle esperienze di vita quotidiana nelle scuole, al

manifestarsi di problemi e all'insorgere di ostacoli che spesso incidono pesantemente sull'esercizio dei diritti degli alunni e dei docenti.

Il problema considerato dai giudici di Strasburgo è di grande importanza per la vita della scuola italiana e lo dimostrano il forte interesse e il grande favore che, negli ambienti della scuola, ha incontrato l'accoglimento del ricorso presentato dalla signora Lautsi alla corte europea dei diritti dell'uomo.

Il problema si presenta assai complesso, se si considera che il diritto non è soltanto il *diritto scritto*: una grande importanza assume anche il cosiddetto *diritto vivente*.

Il diritto vivente è composto non soltanto da disposizioni scritte ma anche da decisioni di corti e di tribunali dei singoli stati e delle organizzazioni sovranazionali, da orientamenti di partiti politici; il diritto in materia scolastica è costituito da istanze giudiziarie e da comportamenti di privati e di organi amministrativi e giurisdizionali; l'attenzione al diritto e ai diritti e doveri richiede la continua ed attenta valutazione di quanto avviene nelle dinamiche reali della vita quotidiana.

Il diritto è quello che descriveva Rudolf von Jhering, nel suo libro *La lotta per il diritto*; un diritto per la cui attuazione si richiede l'impegno costante e rigoroso dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali nelle quali operano per il migliore sviluppo della loro personalità e degli insegnanti della grande varietà di scuole esistenti in un determinato momento storico; un diritto che esige l'opera appassionata di persone consapevoli del fatto che talora si rendono necessarie e urgenti iniziative intese a contestare la legittimità di provvedimenti amministrativi e di ordinanze ministeriali; iniziative che richiedono la preventiva valutazione di complesse questioni, come, nel diritto scolastico, sono quelle che riguardano i crediti degli studenti, la disciplina normativa dell'ora di religione, la presenza dei simboli religiosi nelle aule scolastiche, i giudizi espressi dagli insegnanti di religione nei consigli scolastici, le pressioni esercitate dai genitori degli allievi, le interferenze di organi confessionali, le delibere della conferenza episcopale italiana e di ogni associazione e confessione religiosa. Si tratta di valutazioni molto più difficili e complesse di quelle che si riferiscono alla considerazione e all'interpretazione di poche e consolidate disposizioni costituzionali.

Vi sono oggi in Italia circa tre milioni di immigrati e tale numero è previsto che giunga nel prossimo decennio ai sei milioni; nella scuola di ogni ordine e grado il numero di bambini e di ragazzi di religione diversa rispetto a quella cattolica è in vertiginoso aumento e in aumento sono i casi in cui viene ritenuta inaccettabile, nella comune sensibilità, la presenza di simboli religiosi nei locali delle istituzioni scolastiche pubbliche.

La corte di Strasburgo, con la sua sentenza del 3 novembre 2009, poi contraddetta, due anni dopo, dai giudici della *Grande Chambre*, aveva sostanzialmente stabilito che lo stato laico non può imporre identità precostituite e omnicomprensive, e deve offrire un ambiente includente a tutti, specialmente a chi è più vulnerabile, come i bambini. E per questo non può dare adito al sospetto di preferire una religione rispetto alle altre o all'assenza di religione, attraverso l'affissione di simboli che, per lo meno plausibilmente, possono essere ad essa associati.

Fede nel diritto è il titolo di uno scritto di Piero Calamandrei del 1940: il significato di questa espressione assume una grande importanza soprattutto oggi che i cittadini sono costretti ad assistere a una continua svalutazione e spesso irrisione del diritto, della legalità, delle esigenze di rispetto delle regole di ogni genere.

9. *Considerazioni conclusive.* – Democrazia pluralista, libertà di manifestazione del pensiero, libertà di coscienza e di religione per tutti, eguaglianza davanti alla legge di tutti gli esseri umani e di tutti i gruppi sociali, eguale libertà delle confessioni religiose, imparzialità dei poteri pubblici di fronte al fenomeno religioso, neutralità delle istituzioni civili nei confronti delle scelte individuali dei cittadini, rispetto della ragione e del diritto: a questi principi fanno riferimento il riconoscimento costituzionale che

L'Unione si fonda sui valori di rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti dell'uomo

e l'affermazione che

Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazione:

Su questi principi è fondata la speranza che possano realizzarsi in Europa le condizioni per una piena laicità.

Non mancano i timori e i dubbi per il futuro, soprattutto se si considera che nella costituzione europea, pur non figurando alcun richiamo alle radici cristiane, è tuttavia prevista una disposizione, quella dell'art. 52, n. 1, che, stabilendo che

L'Unione rispetta e non pregiudica lo *status* previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri,

sostanzialmente ribadisce anche i regimi concordatari vigenti in alcuni sistemi giuridici dell'Europa.

E tuttavia l'opinione che, in conclusione, vorrei qui esprimere riguarda la fiducia che si può riporre in un sistema, come quello europeo, che stabilisce la supremazia del diritto: senza il diritto non c'è libertà ma arbitrio; e sempre più si afferma l'esigenza che le costituzioni, quella europea non meno di quelle dei singoli stati d'Europa, con le loro disposizioni, i loro principi consolidati e i loro valori, siano fonti di garanzia per tutti. Più che di solidarietà abbiamo tutti bisogno di più diritti.

Oggi la situazione in Europa è notevolmente peggiorata, soprattutto nella più recente produzione normativa e nelle prassi amministrative che, a seguito di nuovi equilibri politici via via emergenti, hanno introdotto in molti Paesi restrizioni e divieti in tema di aborto, coppie di fatto, fecondazione assistita, matrimonio e adozione per coppie dello stesso sesso, testamento biologico, eutanasia e hanno previsto una sempre maggiore soggezione degli ordinamenti statali rispetto ai precetti religiosi.

E dunque ora, ancora più che in passato, occorre credere nella necessità di impegnarsi per la realizzazione di un ambizioso progetto di civiltà che preveda

l'attuazione del principio di laicità. Soltanto un radicale e urgente mutamento di rotta nelle politiche europee potrà garantire la sopravvivenza dei capisaldi della civiltà europea, fondata sullo stato diritto, il rispetto della democrazia e le garanzie delle libertà individuali e collettive.

Concludo questo mio intervento; e ancora, pensando a Sergio, lo ringrazio per l'amicizia che mi ha donato e dico forte, a me stesso: Sergio caro, mi hai dato tanto e mi manchi sempre di più, con il passare del tempo. Grazie!